

CONVENZIONE

fra

TICINO MODA

e

l'O.C.S.T. – ORGANIZZAZIONE CRISTIANO SOCIALE TICINESE,

Segretariato Cantonale

UNIA

Regione Ticino

Considerando l'esito della votazione del 14 giugno 2015 che assegnava al Consiglio di Stato il compito di fissare i salari minimi e considerato il messaggio del Consiglio di Stato stesso dell'8 novembre 2017, in cui viene proposto un disegno di Legge la cui effettiva applicazione e le cui modalità definitive di applicazione non sono ancora note, si conviene, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 di procedere come di seguito specificato.

- 1) Il CCL in vigore viene prorogato fino al 31.12.2018 e, salvo disdetta di una delle parti entro il 30 settembre, si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno, per un massimo di 4 anni (31 dicembre 2021).
- 2) L'attuale accordo relativo alle modalità di applicazione dell'Allegato III, siglato in data 15 luglio 2015, costituisce parte integrante del CCL.
- 3) A decorrere dal 2018 - e successivamente ogni anno - la categoria di paga minima sarà modificata come segue:
 - 2018: franchi lordi 14,50/ora
 - 2019: franchi lordi 14,90/ora
 - 2020: franchi lordi 15,20/ora
 - 2021: franchi lordi 15,50/ora

Le classi di paga contrattuali 9, 8, 7, 6 e 5 saranno pertanto progressivamente unificate.

La paga di 15,50 franchi/ora si allinea, calcolata per 13 mensilità, al 90 % della retribuzione minima, come previsto per il primo anno di entrata in vigore del disegno di legge attualmente in discussione.

- 4) Viene introdotta una nuova categoria di paga definita "Addetto alla logistica della moda" utilizzata come retribuzione oraria per il personale che svolge le attività logistiche leggere, intendendo per "leggere" le attività che comportino movimentazione di carichi di peso



inferiore ai 15 chilogrammi. Il salario corrispondente alla nuova categoria è pari a 17,00 franchi lordi/ora.

- 5) L'articolo 10 dell'attuale CCL, relativo all'adeguamento al rincaro, troverà applicazione per ogni categoria di paga e salario effettivo, a condizione che gli aumenti già previsti al punto 3 non comportino incrementi superiori. Il carovita del mese di novembre 2017 rispetto al 2016 corrisponde al 0,8%.
- 6) A decorrere dal 2018 - e successivamente ogni anno - l'effetto dell'allegato III, come definito nell'accordo del 15 Luglio 2015, sarà modificato come di seguito:
 - 2018: applicazione del 60 % del valore previsto nell'accordo 2015.
 - 2019: applicazione del 40 % del valore previsto nell'accordo 2015.
 - 2020: applicazione del 20 % del valore previsto nell'accordo 2015.
 - 2021: azzeramento del valore previsto nell'accordo del 2015.
- 7) Resta inteso che, in ogni momento, al superamento dei limiti di cambio di 1,20 e di 1,05 troverà applicazione il punto 3, lettera a), dell'allegato III come definito nell'attuale CCL.
- 8) A decorrere dal 2018 - e successivamente per ogni anno di validità della presente convenzione - l'indennità di turno prevista all'articolo 15 dell'attuale CCL sarà diminuita di mezzo punto percentuale.

Le parti definiscono di rivalutare la sottoscrizione di un nuovo accordo di durata pluriennale nel momento in cui il quadro di riferimento normativo sarà definito.

Le Parti:

Ticino Moda



OCST – Segretariato Cantonale

UNIA – Regione Ticino


Franco Cavadini



Renato Ricciardi

Giuliano Butti

Rolando Lepori



Mendrisio, 20.12.2017